***MASSIMARIO SENTENZE ADUSBEF***

**Segnalazione**

Avv. ti Antonio TANZA

**Autorità**

Tribunale di Lecce, sez. Seconda,Dott. Mirko De Pasquale, sentenza n. 3491 pubblicata il 26 giugno 2015.

**Riferimenti normativi per ogni singola massima**

 artt. 1283; 1832.

**SINGOLE MASSIME**

**5-5. prescrizione**

Passando ad esaminare il tema della prescrizione, è noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 5.4.2012, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011. Ne discende che il tema della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario deve intendersi disciplinato dai principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010. Ciò porta innanzitutto ad interrogarsi se il conto corrente in questione sia stato affidato, ovverossia correlato a un contratto di apertura di credito. Infatti dalla natura affidata o meno del rapporto discendono, secondo l'insegnamento della Corte, diverse conseguenze in punto di prescrizione. In particolare, ove i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto funzione interamente ripristinatoria del fido concesso, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di chiusura del conto; ove, invece, nel corso del rapporto siano individuabili rimesse solutorie, perche afferenti a un conto scoperto ovvero in cui sono stati superati i limiti dell'affidamento concesso, il *dies a quo* della prescrizione coinciderebbe con quello della singola rimessa. Ebbene, la banca, quale soggetto eccepiente la prescrizione, a parere di questo giudicante avrebbe dovuto specificare per quali, tra i pagamenti allegati da parte attrice, sarebbe decorso il termine di prescrizione, in quanto aventi natura propriamente solutoria. Ciò deriva dall'applicazione dell'art. 2697 c.c. e dalla natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, che impongono l'onere di tipizzarla e di connotarla rispetto a una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione non specificamente individuata. Al riguardo la Suprema Corte ha sancito che I'eccezione di prescrizione deve essere dedotta,a pena di inammissibilità. in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme. Dunque, ad avviso di questo giudice la banca avrebbe dovuto specificare relativamente al conto corrente n. 202650.92 quali tra i versamenti risultanti dagli estratti conto si sarebbero prescritti con il decorso di dieci anni dalla data dell'annotazione in quanto aventi natura solutoria.

**5-11. decadenza**

Innanzitutto deve disattendersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca convenuta. Ed invero, quanto all'asserita mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto regolarmene inviati dall'Istituto di credito convenuto par d'uopo rilevare che, secondo l'opinione assolutamente prevalente, l'estratto conto è considerato mero documento contabile. Ne discende che le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partile inserite nel conto derivano (cfr. *ex numeris* Cass. 11/3/1996 n. 1978). Da quanto detto discende anche, quale ulteriore corollario, l'insussistenza dei presupposti di legge per poter configurare un riconoscimento del debito nel comportamento tenuto dal correntista.

**24-3. interessi**

Quanto alle ulteriori questioni avanzate nel presente giudizio, si osservi che l'istante ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito eccependo la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, atteso che il contratto non stabilisce un interesse determinato in tal senso limitandosi a rinviare a generici usi di piazza. Va, al riguardo, osservato che il terzo comma dell'art. 1284 c.c. stabilisce che *"Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale"*. La copiosa giurisprudenza formatasi in tale ambito ha precisato i seguenti principi che ormai possono ritenersi consolidati. E’ stato infatti detto che in tema di obbligazioni pecuniarie, se è vero che requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche *"per relationem"*, e anche vero che questo deve avvenire attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obbiettivamente individuabili (cfr. Cass. 25-6-1994 n. 6113; Cass. 1-9-1995 n. 9227; Cass. 18-5-1996 n. 4605; Cass. 02-10-2003 n. 14684). La Corte di Cassazione in tema di richiamo *"alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*, ha ritenuto che tale *relatio* sia insufficiente a tale scopo, poichè, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. sez. I,civ., 10-11-1997 n. 11042; Cass. sez. i civ. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. sez. 1, 28-3-2002 n. 4490). Sempre sul tema generale della determinatezza o determinabilità dell'oggetto della pattuizione, è stato affermato che l'esigenza della forma scritta, "ad substantiam", del patto di pagamento di interessi in misura ultralegale posta dall'art. 1284 co.3 c.c. richiede o la indicazione in cifre, sul documento negoziale, del tasso di interesse ovvero, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 cod. civ.), la specificazione di criteri di determinazione di questo tasso che, ancorche estrinseci, siano ancorati ad elementi di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere, per la loro applicazione, una mera operazione aritmetica. Al riguardo la clausola che consente all'istituto bancario di modificare unilateralmente il tasso di interessi dandone comunicazione scritta alla altra parte, senza indicare i presupposti per l'esercizio di questo potere i criteri di determinazione del nuovo tasso, non rispetta tali principi imperativi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7547 del 18/06/1992). In particolare è stato detto che una clausola contenente un generico riferimento *"alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza"* potrebbe ritenersi valida ed univoca solo se fosse coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari (nel rispetto delle regole di concorrenza), mentre è del tutto insufficiente a predeterminare obiettivamente l'obbligazione del tasso di interesse se tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante; in tal caso, bisognava accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in giudizio, sulla base degli elementi probatori forniti, il grado di univocità della fonte richiamata, al fine della verifica della idoneità di essa alla individuazione della previsione alle quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e, quindi, ad una oggettiva determinazione del tasso di interesse o, quanto meno, ad una sicura determinabilità controllabile pur nella variabilità dei tassi net tempo, tale da resistere ad eventuali modificazioni unilaterali da parte della banca ( cfr. Cass. 12-1-2000 n. 2206; Cass. sez. I civ, 19-7-2000 n. 9465; Cass. sez. 111 civ, 18-4-2001 n. 5675; Cass. sez. I civ, 28-3-2002 n. 4490; Cass. sez. I civ, 1-2-2002 n. 1287; Cass. sez. I civ, 23-9-2002 n. 13823 ). E stato altresì affermato dai Giudici di legittimità che l'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa (cfr, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 266 del 11/01/2006). E peraltro da rilevare che l’art 4 della legge n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria ha stabilito the i contratti *"devono indicare il lasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contralti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"* (prevedendo peraltro che le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte, principio, poi, dall'art. 117 del D.Igs. n.385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Pertanto, nella specifica materia dei contratti bancari la *"imprescindibilità"* della determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse discende, oltre che dalla richiamata disciplina generale dei contratti (artt.1346/I 418/1284 c.c.), anche dalla specifica prescrizione -di settore- che impone la *"indicazione del tasso di interesse"* (art. 117, comma 4°, D.Igs. n. 385/93, a pena di eterointegrazione normativa imperativa del lasso ai sensi del successivo 7° comma del Decreto citato). Ciò posto e facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi che la clausola contrattuale di rinvio agli usi di piazza sia, in ogni caso, nulla ex artt. 1346, 1418 e 1419 co.2 c.c., per non sufficiente determinatezza o determinabilità del tasso d'interesse da considerarsi applicabile alla fattispecie.

**24-2**. **commissioni**

Altra voce contestata dall'attore e la commissione di massimo scoperto. Invero, sul punto si registrano soluzioni difformi in giurisprudenza, a proposito della ritenuta invalidità dell'istituto della CMS per mancanza di causa; do su cui, pere, la giurisprudenza e pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), e net ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in JurisData; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in Giurisprudenza locale Abruzzo 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in Foro Il. 2010, 2, 1, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in JurisData; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabresi (Le) 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in Giur. merito 2004, 283); pi6 in particolare, e stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in 11Caso.il, 1, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cil.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in 11Caso.il, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in Guida al diritto 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in Foro Padano, 2007, 3-4, 1, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa il. Cred. 2007, 2, li, 204). La soluzione e assolutamente condivisibile perche costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanta meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 40 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione e tanto essenziale, quanto meno e definito e determinato dall’ istituto della commissione di massimo scoperto; posto, infatti, che non vie alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si e affermata nella prassi creditizia e si e evoluta e modificata nel tempo, si rileva come anche sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La c.m.s. e stata infatti diversamente definita o individuata limitandosi alle due accezioni principali e piu diffuse — come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca e sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, e volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta pia di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, e derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura alto scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest’ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nel recente intervento legislativo (ovviamente inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che non ha saputo fornire una definizione della c.m.s. limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, l’art. 2 bis, comma I, secondo periodo: "sono altre,si nelle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata con la banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"). In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo *"peso"* economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue the non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione *"commissione di massimo scoperto"*, senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e finanche sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni. Nella fattispecie in esame non risulta in atti la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto sino alla data del 27 maggio 2001.

**24-1**. **anatocismo**

Quanto alla eccepita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c., par d'uopo rammentare che la tematica in analisi e stata oggetto, in passato, di numerose e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali. E oramai noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte che, mutando improvvisamente e radicalmente il proprio precedente orientamento (favorevole all'esistenza di un uso normativo bancario tale da legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori), ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacche essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154/92 che vieta le clausole di rinvio agli usi (Cass. 99/2374; cfr. altresì Cass. 9913096, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione, più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, e non essendo connotata In relazione del comportamento dalla *opinio iuris ac necessitatis*; nonché Cass. 99/12507, secondo cui la clausola in oggetto deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, ex art. 1340 c.c., e non su un uso normativo, ex artt. 1 e 8 delle preleggi, come esige l’art. 1283 c.c.; l’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la nullità anzidetta, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non di usi normativi). A regolare la materia e poi intervenuto Part. 25 del d. lgs 4/9/99 n. 342 che, innovando la rubrica dell'art. 120 T.U. *"decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi"* — ha aggiunto al comma 1 dell'art. 120 due nuove disposizioni alla stregua delle quali *"il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturate nelle operazioni paste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*, prevedendo in ogni caso che *"nelle operazioni in canto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitore che creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli* *interessi maturate, contenute nei contratti, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento*. *In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente*. Peraltro la Corte Costituzionale, come è noto, con sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 3, d. lgs. 4/8/99 n. 342 citato (contenente modifiche al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da tarsi valere solo dal cliente — al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi the regolano la successione delle leggi net tempo, dalla normative anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria — sono da considerarsi nulle, perche stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490). L'incertezza che ne era generata può dirsi definitivamente superata da quando sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il riferimento è in particolare, alla sentenza n. 21095 del 2004 che, in considerazione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 comma 111 del D.Lgs n. 342 del 1999, ha definitivamente sancito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuite anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un mero uso negoziale e non normativo; e alla sentenza n. 24418 del 2.12.2010, che ha risotto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola anatocistica, affermando che tale ricostruzione del rapporto di canto corrente deve essere effettuata senza operare alcuna capitalizzazione. In ottemperanza ai principi enunciati deve quindi essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ILALIANO

Tribunale Ordinario di Lecce

Seconda Sezione CIVILE

II Giudice, dott. re Mirko De Pasquale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscrilta al n. 30000131/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/03/2015 con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c. Fultimo dei quali e scaduto in data 8.6.2015;

TRA

V.G.& C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza;

— ATTRICE —

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.A. (in qualilà di incorporante Banca del Salento 121 S.p.A.), in persona del legate rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.F.S.M.;

— CONVENUTA —

avente ad oggetto: ripetizione somme.

FATTO E DIRILTO

Con atto di cilazione rilualmente notificato la V.G. & C. s.a.s. conveniva in giudizio, innanzi a11'intestato Tribunale, la BANCA esponendo:

- di intrattenere con la BANCA.un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. -------;

che l'Istituto Bancario aveva posto in essere gravi inadempienze e disfunzioni nella gestione del suddetto rapporto di c/c a danno dell'esponente; - che, difatti, sempre a dire dell'attore, in Banca aveva: a) provveduto, in palese violazione dell'art. 1283 cod. civ., ad una **capilalizzazione trimestrale** delle competenze a carico del correntista; b) applicato illegiltimi costi di gestione, quali, ad esempio, comnissioni di massimo scoperto e spese varie; c) determinato l'interesse ultralegale mediante rinvio al ed. "**uso piazza**".

 In conformilà a tali premesse l'attrice instava affinch6, previa declaratoria di nullilà della clausola "relative alle determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza", "della clausola relative' capilalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri" e dell'illegiltimilà "degli addebili in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, e per c.d. giorni di valuta e per spese varie, e di ogni altro addebito non giustificato, fosse rideterminato "l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legate di interesse, senza capilalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta", con condanna dell'istituto di credito alla restiluzione delle somme illegiltimamente addebilate (il corsivo e tratto dalle conclusioni rassegnate in cilazione)

Con comparsa tempestivamente e rilualmente deposilata in Cancelleria si costiluiva in giudizio la BANCA. contestando, in fatto e dirilto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall'attrice.

La causa veniva istruila mediante C.T.U. tecnico contabile indi, all'udienza del 19.3.15, veniva trattenuta per la decisione all'esilo dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposilo degli scrilti difensivi conclusionali

Cosi fissato il theme decidendum, occorre esaminare le questioni poste in limine lilis dalle parti.

Innanzilutto deve disattendersi **l'eccezione di decadenza** sollevata dalla banca convenuta.

Ed invero, quanto all'asserila mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto regolarmene inviati dall'Istituto di credito convenuto par d'uopo rilevare che, secondo l'opinione assolutamente prevalente, l'estratto conto è considerato mero documento contabile. Ne discende che le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costiluzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accredili e gli addebili solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validilà ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partile inserile nel conto derivano (cfr. ex numeris Cass. 11/3/1996 n. 1978).

Da quanto detto discende anche, quale ulteriore corollario, l'insussistenza dei presupposti di legge per poter configurare un riconoscimento del debito nel comportamento tenuto dal correntista.

Passando ad esaminare il tema della **prescrizione**, e noto che la Corte Costiluzionale, con la sentenza n. 78 del 5.4.2012, ha dichiarato costiluzionalmente illegiltimo l'art. 2, comma 61, del D.L. n. 225/2010, convertilo con modificazioni dalla legge n. 10/2011. Ne discende che il tema della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario deve intendersi disciplinato dai principi fissati dalle Sezioni Unile della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.

Ciò porta innanzilutto ad interrogarsi se il conto corrente in questione sia stato affidato, ovverossia correlato a un contratto di apertura di credito. Infatti dalla natura affidata o meno del rapporto discendono, secondo l'insegnamento della Corte, diverse conseguenze in punto di prescrizione. In particolare, ove i versamenti eseguili dal correntista abbiano avuto funzione interamente ripristinatoria del fido concesso, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di chiusura del conto; ove, invece, nel corso del rapporto siano individuabili rimesse solutorie, perche afferenti a un conto scoperto ovvero in cui sono stati superati i limili dell'affidamento concesso, il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con quello della singola rimessa.

Ebbene, la banca, quale soggetto eccepiente la prescrizione, a parere di questo giudicante avrebbe dovuto specificare per quali, tra i pagamenti allegati da parte attrice, sarebbe decorso il termine di prescrizione, in quanto aventi natura propriamente solutoria.

Ciô deriva dall'applicazione dell'art. 2697 c.c. e dalla natura disposiliva dell'eccezione di prescrizione, che impongono l'**onere** di tipizzarla e di connotarla rispetto a una specifica prestazione, non potendo il giudice rilenere prescrilta una richiesta di prestazione non specificamente individuata.

Al riguardo la Suprema Corte ha sancilo che I'eccezione di prescrizione deve essere dedotta,a pena di inammissibililà. in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule riluali e dall'indicazione di specifiche norme.

Dunque, ad avviso di questo giudice la banca avrebbe dovuto specificare relativamente al conto corrente n. 202650.92 quali tra i versamenti risultanti dagli estratti conto si sarebbero prescrilti con il decorso di dieci anni dalla data dell'annotazione in quanto aventi natura solutoria.

A tale carenza di allegazione non può sopperirsi tramile la **ctu**, chiedendo al consulente di individuare quali tra le rimesse effettuate sul conto corrente abbiano natura solutoria e quali natura ripristinatoria. In tal modo il suddetto mezzo di prova andrebbe ad assumere una funzione suppletiva rispetto al deficil di allegazione ed offerta di prova riscontrato nelle difese di parte.

In conclusione, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca può essere presa in considerazione solo con riferimento al tempo trascorso dalla chiusura del rapporto.

Ed invero, in conformilà, all'arresto delle Sezioni Unile del 2010 (n. 24418), deve rilenersi che il conto corrente bancario configuri un contratto unilario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorche articolato in una pluralilà di atti esecutivi; sicchè e solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definilivamente i credili e debili delle parti tra loro.

Sotto tale profilo l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata dal momento che il rapporto per cui e causa risulta ancora in torso come dedotto dall'attrice in cilazione (v. pag. 1, atto di cilazione e pag. 8 mermoria attorea, ex art. 183, comma VI, n.1 deposilata in data 8.7.2010).

Quanto alle ulteriori questioni agilate nel presente giudizio, si osservi che l'istante ha avanzato domanda di ripetizione dell'indebito eccependo la nullilà della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, atteso che il contratto non stabilisce un interesse determinato in tal senso limilandosi a rinviare a generici **usi di piazza.**

Va, al riguardo, osservato che il terzo comma dell'art. 1284 c.c. stabilisce che "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscrilto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

La copiosa giurisprudenza formatasi in tale ambilo ha precisato i seguenti principi che ormai possono rilenersi consolidati.

E stato infatti detto che in tema di obbligazioni pecuniarie, se è vero che requisilo della necessaria determinazione scrilta degli interessi ultralegali, prescrilto dall'art. 1284 cod. civ., può essere soddisfatto anche "per relationem", e anche vero che questo deve avvenire attraverso il richiamo a crileri prestabilili ed elementi estrinseci obbiettivamente individuabili (cfr. Cass. 25-6-1994 n. 6113; Cass. 1-9-1995 n. 9227; Cass. 18-5-1996 n. 4605; Cass. 02-10-2003 n. 14684).

La Corte di Cassazione in tema di richiamo "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", ha rilenuto che tale relatio sia insuffuciente a tale scopo, poichè, data I'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericilà, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. sez. I,civ., 10-11-1997 n. 11042; Cass. sez. i civ. 8-5-1998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. sez. 1, 28-3-2002 n. 4490).

Sempre sul tema generale della **determinatezza o determinabilità** dell'oggetto della pattuizione, e stato affermato che l'esigenza della forma scrilta, "ad substantiam", del patto di pagamento di interessi in misura ultralegale posta dall'art. 1284 co.3 c.c. richiede o la indicazione in cifre, sul documento negoziale, del tasso di interesse ovvero, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 cod. civ.), la specificazione di crileri di determinazione di questo tasso che, ancorche estrinseci, siano ancorati ad elementi di fatto esistenti o sicuramente accertabili, tali da richiedere, per la loro applicazione, una mera operazione arilmetica. Al riguardo la clausola che consente all'istituto bancario di modificare unilateralmente il tasso di interessi dandone comunicazione scrilta alla altra parte, senza indicare i presupposti per l'esercizio di questo potere i crileri di determinazione del nuovo tasso, non rispetta tali principi imperativi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7547 del 18/06/1992).

In particolare è stato detto che una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" potrebbe rilenersi valida ed univoca solo se fosse coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari (nel rispetto delle regole di concorrenza), mentre ê del tutto insufficiente a predeterminare obiettivamente l'obbligazione del tasso di interesse se tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addiriltura, siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante; in tal caso, (Neon-era accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in giudizio, sulla base degli elementi probatori fornili, il grado di univocilà della fonte richiamata, al fine della verifica della idoneilà di essa alla individuazione della previsione alle quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e, quindi, ad una oggettiva determinazione del tasso di interesse o, quanto meno, ad una sicura determinabilità controllabile pur nella variabilitàdei tassi net tempo, tale da resistere ad eventuali modificazioni unilaterali da parte della banca ( cfr. Cass. 12-1-2000 n. 2206; Cass. sez. I civ, 19-7-2000 n. 9465; Cass. sez. 111 civ, 18-4-2001 n. 5675; Cass. sez. I civ, 28-3-2002 n. 4490; Cass. sez. I civ, 1-2-2002 n. 1287; Cass. sez. I civ, 23-9-2002 n. 13823 ).

E stato altresi affermato dai Giudici dilegittimitàche l'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scrilto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costilutiva e non dichiarativa (cfr, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 266 del 11/01/2006).

E peraltro da rilevare che l’art 4 della legge n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria ha stabilito the i contratti "devono indicare il lasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contralti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (prevedendo peraltro che le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte, principio, poi, recepitodall'art. 117 del D.Igs. n.385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e credilizia).

Pertanto, nella specifica materia dei contratti bancari la "imprescindibililà" della determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse discende, oltre che dalla richiamata disciplina generale dei contratti (artt.1346/I 418/1284 c.c.), anche dalla specifica prescrizione -di settore" che impone la "indicazione del tasso di interesse" (art. 117, comma 4°, D.Igs. n. 385/93, a pena di eterointegrazione normativa imperativa del lasso ai sensi del successivo 7° comma del Decreto cilato).

Ciò posto e facendo applicazione dei suddetti principi, deve rilenersi che la clausola contrattuale di rinvio agli usi di piazza sia, in ogni caso, nulla ex artt. 1346, 1418 e 1419 co.2 c.c., per non sufficiente determinatezza o determinabilità del tasso d'interesse da considerarsi applicabile alla fattispecie.

Quanto alla eccepila illegiltimilà della **capilalizzazione trimestrale** degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c., par d'uopo rammentare che la tematica in analisi e stata oggetto, in passato, di numerose e contrastanti interpretazioni giurisprudenziali.

E oramai noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte che, mutando improvvisamente e radicalmente il proprio precedente orientamento (favorevole all'esistenza di un uso normativo bancario tale da legiltimare la capilalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori), ha rilenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capilalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacche essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto pi0 net caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154/92 che vieta le clausole di rinvio agli usi (Cass. 99/2374; cfr. altresi Cass. 9913096, secondo cui la capilalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costiluisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicilà della capilalizzazione, più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, e non essendo connotata In reilerazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessilatis; nonchè Cass. 99/12507, secondo cui la clausola in oggetto deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, ex art. 1340 c.c., e non su un uso normativo, ex artt. 1 e 8 delle preleggi, come esige Part. 1283 c.c.; Pinserimento della clausola nel contratto, in conformilà alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la nullilà anzidetta, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non di usi normativi).

A regolare la materia e poi intervenuto Part. 25 del d. lgs 4/9/99 n. 342 che, innovando la rubrica dell'art. 120 T.U. "decorrenza delle valute e modalilà di calcolo degli interessi" — ha aggiunto al comma 1 dell'art. 120 due nuove disposizioni alla stregua delle quali "il CICR stabilisce modalità e crileri per la produzione di interessi sugli interessi maturate nelle operazioni paste in essere nell'esercizio dell'attivilà bancaria", prevedendo in ogni caso che "nelle operazioni in canto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicilà nel conteggio degli interessi sia debitore che creditori.

 Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturate, contenute nee contralti ,stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresi le modalilà ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adegatamento le clausole divengono end/lead e /NO essere fatia valere solo dal cliente".

Peraltro la Corte Costiluzionale, come 6 noto, con sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato costiluzionalmente illegiltimo l'art. 25, comma 3, d. Igs. 4/8/99 n. 342 cilato (contenente modifiche al decreto legislativo 1/9/93 n. 385, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e credilizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comilato interministeriale per il credito ed risparmio (C1CR) relativa alle modalilà e crileri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivilà bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da tarsi valere solo dal cliente — al disposto della menzionata delibera, con le modalilà ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi the regolano la successione delle leggi net tempo, dalla normative anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse basate su un uso negoziale anzichè su una norma consuetudinaria — sono da considerarsi nulle, perche stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490).

L'incertezza che ne era generata può dirsi definilivamente superata da quando sono intervenute le Sezioni Unile della Corte di Cassazione. II riferimento è in particolare, alla sentenza n. 21095 del 2004 che, in considerazione della declaratoria di incostiluzionalilà dell'art. 25 comma 111 del D.Lg n. 342 del 1999, ha definilivamente sancilo la nullilà delle clausole di capilalizzazione trimestrale degli interessi pattuile anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un mero uso negoziale e non normativo; e alla sentenza n. 24418 del 2.12.2010, che ha risotto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alle conseguenze della declaratoria di nullilà della clausola anatocistica, affermando che tale ricostruzione del rapporto di canto corrente deve essere effettuata senza operare alcuna capilalizzazione.

In ottemperanza ai principi enunciati deve quindi essere dichiarata la nullilà della clausola contrattuale che prevede la capilalizzazione trimestrale degli interessi.

Altra voce contestata dall'attore e la **commissione di massimo scoperto**. Invero, sul punto si registrano soluzioni difformi in giurisprudenza, a proposilo della rilenuta invalidilà dell'istituto della CMS per mancanza di causa; do su cui, pere, la giurisprudenza e pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), e net rilenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisili della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in JurisData; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in Giurisprudenza locale Abruzzo 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in Foro Il. 2010, 2, 1, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in JurisData; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabresi (Le) 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in Giur. merilo 2004, 283); pi6 in particolare, e stato sancilo dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia tasso della commissione, sia i crileri di calcolo e la sua periodicilà (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in 11Caso.il, 1, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cil.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in 11Caso.il, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in Guida al dirilto 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in Foro Padano, 2007, 3-4, 1, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa Til. Cred. 2007, 2, Ii, 204).

La soluzione e assolutamente condivisibile perche costiluisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanta meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 40 TUB, che impone la forma scrilta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione e tanto essenziale, quanto meno e definilo e determinato dall’ istituto della commissione di assimo sacoperto; posto, infatti, che non vie alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si e affermata nella prassi credilizia e si e evoluta e modificata nel tempo, si rileva come ance laa sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La c.m.s. e stata infatti diversamente definila o individuata limilandosi alle due accezioni principali e piu diffuse — come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca e sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, e volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta pia di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, e derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma afficlata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le pil) svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben piu brevi, sino addiriltura alto scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocila in ordine alla periodicily di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla bunca addiriltura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicily (pratica, queseultima, espressamente rilenuta illegiltima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale variety trova conferma nel recente intervento legislativo (ovviamente inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che non ha saputo fornire una definizione della c.m.s. limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della variety applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, fart. 2bis, comma I, secondo periodo: "sono altre,si nelle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata cilia banca per Ia messa a disposizione di fbndi a favore del cliente tilolare di conto corrente indipendentemente dal! 'effettivo prelevamento della sonnna, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fan& da parte del cliente").

In sostanza, il termine commissions di massimo scoperto non e affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicche ronere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve esserc valutato con particolarc rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno Ia specifica indicazione di tutti gli elemcnti che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, crileri e periodicily di addebito), in assenza dei quali non pu6 nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accord() delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi rilenere che cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legiltimazione in una valida pattuizione consensuale.

Ne consegue the non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e Finanche sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni.

Nella fattispecie in esame non risulta in atti la pattuizione delle commissioni di massimo scoperto sino alla data del 27 maggio 2001.

Conclusivamente, tenuto conto di tutto quanto evidenziato, e emersa (cfr. Ctu) I'esistenza di un credito dell’odierna parte attrice, nei confronti della convenuta, scaturente dal rapporto di conto corrente bancario n. 202650.92, pari ad Euro 74.681,30.

Ebbene, questo Tribunale riliene di condividere le conclusion' cui e giunto c.t.u. atteso che le stesse appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti. E invero, non si riscontrano ncll'elaborato perilale ne errori logici ne significativi e marchiani errori

giuridici, in cui sia incorso il c.t.u. il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesili attraverso un Her logico che partendo dal raccertamento dei fatti ha consentilo di giungere alle esposte conclusioni.

Ciò posto la domanda attorea di condanna dell'Istituto di credito convenuto alla restiluzione delle somme indebilamente riscosse e inammissibile dal momento che, a tutt'oggi, il conto corrente per cui e causa risulta essere aperto.

Ed invero, contralto di conto corrente bancario deve essere ricostruilo come un rapporto unilario nel quale le singole operazioni confluiscono come momenti esecutivi intrinsecamente collegati, da valutarsi nel loro complesso al momento della chiusura del conto.

Si tratta, per l'appunto, di un contratto unilario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralily di atti esecutivi, sicche e solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definilivamente i credil e i debili delle parti tra loro (Cass. civ., 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. civ. 14 maggio 2006, n. 10127, in Impresa, 2005, 1590;).

De deriva che il correntista non può agire per la ripetizione di un pagamento che, da parte sua, non ha ancora avuto luogo. Di pagamento potrà parlarsi solo dopo che, conclusosi ii rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restiluzione del saldo finale, nel computo del quale risultano compresi interessi non dovuti e, percia, da restiluire se corrisposti dal cliente aIl'atto della chiusura del canto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposilivo in base alla nuova disciplina sui compensi professionali.

Tenuto conto delravvenuta adozione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione firense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247", applicabile anche at presente giudizio, stante disposto dclrarticolo 28 "le disposizioni di cui al presente ciecreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (3 aprile 2014) il relativo import°, considerati i crileri ivi indicati, l'importanza, la natura, la difficolta e il valore della causa, nonche iI numero e la complessilâ delle questioni giuridiche trattate, viene fissato:

- fase di studio della controversia, € 875,00;

- fase introduttiva del giudizio, € 740,00;

- fase istruttoria, 1.600,00;

- fase decisionale, 1.620,00.

Le spese della ctu, vanno poste definilivamente a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

il Giudice definilivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sul la causa in epigrafe, cosi provvede:

* dichiara una differenza di saldo a credito del correntista al 31.12.2009 pari ad

euro74.681,30;

* condanna la BANCA MONTE BEI PASCHI di SIENA S.p.A. alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lile the liquida in euro 348,00 per esborsi; euro 4.835,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza;
* pone le spese di CTU, nella misura gia liquidata, definilivamente a carico della parte convenuta.

Cosi deciso in Lecce in data 26 giugno 2015.